

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA: SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 27/09/02

In attuazione della L.R. n.27/96 il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per il trasporto di persone. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed è svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dall'art. 85 del D.Lgs. n.285 del 30/4/1992 recante il Nuovo Codice della Strada e da: DPR 16/12/92 n.495, D.M. 20 dicembre 1991 n.448, D.M. n.572 del 15/12/1992, il presente regolamento.

Art. 1 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone è svolto con l'impiego di autobus atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente, muniti di carta di circolazione e immatricolati in conformità alla normativa vigente.

Il servizio è effettuato su richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

La richiesta di servizio va inoltrata presso la sede del vettore e concerne la messa a disposizione dell'autobus con relativo autista per un dato periodo di tempo e per l'effettuazione di uno o più determinati viaggi.

Art.2 Licenza per il servizio

L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di licenza da parte del Comune.

Art.3 Determinazione del numero delle licenze

Il numero delle licenze per il servizio di noleggio autobus con conducente è determinato dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.8, comma 1, della L.R. n.27 del 15/11/1996, tenuto conto in particolare:

- a) della popolazione residente nel territorio comunale e nel comprensorio;
- b) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei comuni limitrofi;
- c) dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.

I trasferimenti di titolarità delle licenze non comportano variazioni nei limiti numerici come sopra determinati.

Art. 4 **Bando di concorso per il rilascio delle licenze**

Il Comune, per il rilascio delle licenze per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente, bandisce pubblici concorsi per titoli, in analogia a quanto previsto dalla Legge 21/92 per i servizi di noleggio con autovetture, motocarrozzette, natanti.

Il bando di concorso, deliberato dalla Giunta Comunale, deve indicare:

- a) il numero delle licenze messe a concorso;
- b) il titolo di studio ed i requisiti generali e specifici di ammissione;
- c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.

Chi intende partecipare al concorso, dovrà presentare domanda in carta libera al Comune.

Nella domanda devono essere dichiarate, generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. Dovrà essere altresì dichiarato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, il possesso dei requisiti indicati al successivo art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 **Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico**

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui all'art.4 il candidato deve dichiarare di:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età e non avere superato il 60° anno di età;
- c) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 448;
- d) essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20/12/1991 n.448;
- e) avere la residenza (o la sede in caso di persona giuridica), nel comune di Narni ovvero disporre di idonea rimessa nell'ambito del territorio comunale;
- f) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo che dovrà avere una anzianità di prima immatricolazione non superiore a 9 anni;
- g) essere in possesso dell'abilitazione professionale (C.A.P.)
- h) non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza riguardanti licenze per esercizio da noleggio sia da parte del Comune di Narni, sia da parte di altri comuni;

- i) di non aver trasferito ad alcuno, nei cinque anni precedenti, altra licenza eventualmente posseduta;

Il legale rappresentante di società, cooperative e consorzi deve dichiarare:

- a) che la persona o le persone che dirigono in maniera permanente ed effettiva l'attività, sono in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 448/91
- b) che i soci, per le s.n.c., i soci accomandatari per le s.a.s., gli amministratori per ogni altro tipo di società, i direttori preposti all'impresa o ad un ramo di essa o di una sua unità locale e coloro che dirigono l'impresa in maniera permanente ed effettiva, sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art.4 del D.M. 448;
- c) che la società, cooperativa o consorzio ha la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati allo svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 5 del D.M. 448/91 nonché i requisiti di cui al comma 1 lett. f), h) ed i);

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la mancanza di uno di essi comporta l'esclusione dal concorso.

Non sono ammissibili domande di rilascio di licenze presentate prima della pubblicazione del bando ed oltre i termini previsti dallo stesso;

Art.6

Titoli per la valutazione dei candidati

E' considerato titolo preferenziale, la documentata anzianità di almeno 6 mesi, in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente.

Sono considerati titoli fino ad un massimo di punti 20:

- a) titoli attestanti la conoscenza di una o più lingue europee, oltre quella italiana, conseguiti mediante il superamento di corsi con esame finale : max 8 punti (2 punti per ogni lingua conosciuta) ;
- b) il titolo di studio richiesto dal bando se conseguito con votazione superiore alla sufficienza : max 4 punti;
- c) l'età dell'aspirante: max 8 punti da attribuire in misura direttamente proporzionale. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La graduatoria, approvata dal Dirigente responsabile è pubblicata nell'Albo Pretorio per 15 giorni.

Art.7

Rilascio della licenza

La licenza comunale per l'esercizio di noleggio con conducente è rilasciata dal dirigente dell'unità operativa competente, previa presentazione della documentazione attestante la proprietà o il possesso in leasing della vettura, del certificato di abilitazione professionale e dei requisiti di idoneità finanziaria, ha una durata decennale ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo di tempo.

Il Comune entro 45 giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie, comunica all'interessato l'avvenuta assegnazione, fissando un termine di giorni 30 per produrre la documentazione suddetta. Tale termine potrà essere prorogato di 180 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

Entro 45 giorni dalla data del rilascio della licenza l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

Il Comune provvede, ogni cinque anni, in conformità all'art. 17 del D.M. 448, ad acquisire la documentazione relativa al possesso dei requisiti morali e finanziari;

Art.8

Partecipazione alle gare

Il titolare della licenza, se invitato, è tenuto a partecipare a gare di appalto per il servizio di trasporto di noleggio con autobus indette dal Comune di Narni;

Art.9

Trasferibilità della licenza

La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente è trasferita, in analogia a quanto previsto dall'art.9 della legge n.21/92, per il servizio di noleggio con autovetture:

1) per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purchè in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare della licenza da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il 60° anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la ASL di appartenenza;
- in seguito a perdita dell'abilitazione professionale. In tal caso il trasferimento dovrà essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta perdita del requisito. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo;

2) a seguito di morte del titolare con le seguenti modalità:

- gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività – in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento – o a favore di un terzo designato da detti eredi nel termine perentorio di due anni dal decesso;
- qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata;
- gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere l'iscrizione nel ruolo dei conducenti, possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti, non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età;
- ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare;

Art.10

Sospensione della licenza

La licenza può essere sospesa per un periodo non superiore a 180 giorni qualora il titolare:

- a) interrompa il servizio senza giustificato motivo;
- b) utilizzi un veicolo non autorizzato;
- c) non abbia comunicato le tariffe di cui all'art.14;
- d) effettui il servizio senza aver sottoposto a revisione l'autobus ai sensi dell'art. 80 del N.C.D.S.;
- e) non abbia rispettato le disposizioni relative al trasferimento della licenza di cui all'art.9.

Il provvedimento di sospensione è adottato dal Dirigente ed è notificato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni al Sindaco, il quale si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni con provvedimento motivato;

Art.11

Revoca della licenza

La licenza comunale è revocata qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati all'art. 10 o qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.M. 448.

Per la revoca si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del presente regolamento;

Art. 12 Decadenza della licenza

La licenza comunale decade:

- a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza, secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento;
- b) per interruzione del servizio per più di 180 giorni senza autorizzazione da parte del Comune;
- c) per la mancata presentazione dalla comunicazione dell'attribuzione della licenza;
- d) per morte del titolare della licenza cui non abbia fatto seguito il trasferimento dell'attività ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Per la decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza, delle licenze, sono comunicati al competente Ufficio Provinciale della M.C.T.C.;

Art. 13 Sostituzione dell'autobus

Il titolare della licenza può essere autorizzato a sostituire l'autobus destinato al servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e, comunque, immatricolato negli ultimi 9 anni dalla data di richiesta della sostituzione.

La sostituzione è annotata sulla licenza;

Art. 14 Tariffe

I titolari di licenza sono tenuti, anche attraverso le proprie organizzazioni di categoria a trasmettere al Comune i limiti massimi delle tariffe adottate e le successive variazioni;

Art. 15 Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili esclusivamente al titolare della medesima o ad eventuali suoi collaboratori familiari e dipendenti.

Art. 16 Sanzioni

Chiunque eserciti l'attività di noleggio con autobus senza la prescritta licenza è punito, ai sensi dell'art. 85 del C.d.S., con la sanzione amministrativa da € 328,00 a € 1311,98.

Chiunque commetta le infrazioni indicate nell'art. 10 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 309,87.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte in misura pari al doppio del minimo previsto qualora vengano sanate entro 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione.

Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada, nella L.R. n.27/96, nel D.P.R. n. 495/92, nel D.M. 572/92, nel D.M. 448/91, nonché a tutte le disposizioni che direttamente o indirettamente disciplinano la materia.